



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GOBETTI – DE LIBERO"

CORRELATO N°6

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 1 La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente.

Art. 2 Nella prima seduta, il C.d.I. è inizialmente presieduto dal Dirigente ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente, che ne assume immediatamente la presidenza.

Art. 3 L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti computata sul numero dei componenti del C.d.I. (10 voti su 19 componenti). Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa.

Art. 4 Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza di questi, il consigliere della componente genitori più anziano di età. Nel caso non sia presente nessun genitore, i presenti individuano a maggioranza il presidente della seduta.

Art. 5 Il C.d.I. è convocato dal Presidente.

Art. 6 Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o di almeno un terzo dei suoi componenti (7 consiglieri su 19).

Art. 7 L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I., tenendo conto anche delle proposte del Presidente della Giunta Esecutiva. A conclusione di ogni seduta, i singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.

Art. 8 Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori. Può inoltre costituire commissioni al fine di rendere più agile e proficua la propria attività. Delle commissioni possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.d.I.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

Art. 9 Il Consiglio di Istituto può indire riunioni congiunte con Consigli di altri istituti al fine di trattare problemi comuni e di intraprendere eventuali iniziative in collaborazione. Dette riunioni sono presiedute dal Presidente più anziano.

Art. 10 Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. Qualora il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 11 La pubblicità degli atti deve essere effettuata sul sito web e, peraltro, rientra tra i generali obblighi di pubblicità e trasparenza prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013, nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali, e mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Art. 12 I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto.

Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva

Art. 13 Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, elegge nel suo seno con voto segreto una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente del personale ATA da 1 genitore e 1 studente maggiorenne.

Art. 14 La votazione avviene per scrutinio segreto: ogni consigliere potrà esprimere una preferenza per ciascuna componente.

Art. 15 Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

Art. 16 La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri. In particolare esamina in prima istanza ed approva il Programma annuale con la relativa relazione predisposta dal dirigente. Può, inoltre, chiedere la convocazione del Consiglio di istituto.

APPROVATO CON DELIBERA N° 38 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 31/10/2023